

**Direzione:** ISTRUZIONE, FORMAZIONE, RICERCA E LAVORO

**Area:** PREDISPOSIZIONE DEGLI INTERVENTI

## DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. G05437 del 07/05/2020

Proposta n. 7177 del 07/05/2020

**Oggetto:**

Emergenza epidemiologica COVID-19 - Disposizioni per l'utilizzo della formazione a distanza dell'offerta formativa pubblica per l'apprendistato professionalizzante di cui all'art. 13, Regolamento regionale n. 7/2017.

**Proponente:**

Estensore	CONSOLANDI SILVIA	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	PRIORI CLAUDIO	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	P. GIUNTARELLI	_____firma digitale_____
Direttore Regionale	E. LONGO	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

**OGGETTO:** Emergenza epidemiologica COVID-19 - Disposizioni per l'utilizzo della formazione a distanza dell'offerta formativa pubblica per l'apprendistato professionalizzante di cui all'art. 13, Regolamento regionale n. 7/2017.

**LA DIRETTRICE DELLA DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE,  
RICERCA E LAVORO**

**VISTI:**

- lo Statuto della Regione Lazio;
- la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 recante “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e s.m.i.;
- il regolamento del 6 settembre 2002, n.1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e sue modificazioni e integrazioni ed in particolare il Capo I del Titolo III, relativo alle strutture organizzative per la gestione”;
- la direttiva del Segretario Generale, nota prot. n. 0100520 del 4 febbraio 2020, avente ad oggetto “Articolazione organizzativa della Direzione regionale Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro.”;
- la deliberazione di Giunta regionale del 4 febbraio 2020, n. 26 con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro, all’Avv. Elisabetta Longo;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo” e s.m.i.;
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.lgs. n. 101/2018, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
- il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e s.m.i. concernente “Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53.”;
- il decreto legge 20 marzo 2014, n. 34 “Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese” convertito con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n. 78;
- il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, in particolare il Capo V;
- il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183.”;
- la legge 22 maggio 2017, n. 81 “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato.”;
- il DPCM del 4 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.”;
- il DPCM del 8 marzo 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il DPCM 22 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza

epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.”;

– il DPCM del 10 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.”;

– il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.”, in particolare l'art. 19;

– la legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17 “Legge di stabilità regionale 2016”, in particolare l'art. 7 (Disposizioni attuative della legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” e successivo riordino delle funzioni e dei compiti di Roma Capitale, della Città metropolitana di Roma Capitale e dei comuni. Disposizioni in materia di personale);

– il regolamento regionale 29 marzo 2017, n. 7 “Regolamento dei profili formativi dell'apprendistato”, in particolare il Capo II;

– la deliberazione della Giunta regionale 3 febbraio 2012, n. 41 “Disposizioni in materia di formazione nell'ambito del contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere”;

– l'Intesa approvata in sede di Conferenza Stato-Regioni e Province autonome il 20 febbraio 2014 sulle Linee guida per l'apprendistato professionalizzante ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 99,;

– l'Accordo del 7 luglio 2016 fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni che ha modificato l'Accordo tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 21 dicembre 2011 in tema di formazione a distanza sulla sicurezza nei luoghi di lavoro ex art. 37 del d.lgs. 81/2008 e smi;

– l'Accordo del 31 marzo 2020 fra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, recante la deroga temporanea alle Linee Guida approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano il 25 luglio 2019, in materia di FAD/e-learning, applicabile durante la fase d'emergenza epidemiologica Covid-19;

– la deliberazione della Giunta regionale 17 settembre 2019, n. 651 “Recepimento delle “Linee Guida per l'utilizzo della modalità Fad/E-learning nei percorsi formativi di accesso alle professioni regolamentate la cui formazione è in capo alle Regioni e Province autonome”, approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 25 luglio 2019;

– la deliberazione della Giunta regionale 16 aprile 2020, n. 185 “Disposizioni per l'utilizzo della modalità FAD/e-learning nei corsi autorizzati (autofinanziati) e per la formazione regolamentata, applicabili durante il periodo di vigenza dell'emergenza epidemiologica da Covid 19.”;

– la determinazione n. B05361 del 10 agosto 2012 con la quale è stato approvato l'Avviso pubblico per l'“*Individuazione di soggetti interessati ad erogare interventi di formazione di base e trasversale di cui alla D.G.R. n. 41 del 3 febbraio 2012 nell'ambito di contratti di apprendistato professionalizzante o di mestiere ex art. 4 del d.lgs. 167/2011 e s.m.i.*”;

– la determinazione G03798 del 6 aprile 2020 “POR Regione Lazio FSE 2014/2020 – Chiarimenti circa l'utilizzo della modalità di formazione a distanza, compilazione registri presenze, dei progetti finanziati a valere sugli Avvisi pubblicati dalla Direzione Regionale Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro.”;

– la nota, prot. 198447 del 5 marzo 2020, con la quale sono state disposte misure per la prevenzione e gestione della emergenza epidemiologica da COVID-2019, in particolare, la

sospensione, dal 5 al 15 marzo 2020, nel territorio della Regione Lazio delle attività didattiche e formative nonché delle attività formative correlate ai percorsi di stage/tirocinio/apprendistato;

– la nota, prot. n. 218671 del 12 marzo 2020, con la quale è stato disposto l'utilizzo della modalità di formazione a distanza per corsi autorizzati (autofinanziati), finanziati con risorse FSE e per i corsi relativi alla formazione regolamentata;

– la nota, prot. 229950 del 18 marzo 2020, con la quale è stata disposta la proroga della sospensione delle attività formative dei corsi di formazione autorizzati e/o finanziati fino al 3 aprile 2020;

– la nota, prot. n. 230004 del 18 marzo 2020, con la quale è stato disposto l'utilizzo della formazione a distanza per i percorsi di IeFP con modalità di apprendimento duale;

– la nota, prot. 267444 del 3 aprile 2020 con la quale si dispone che la sospensione delle attività formative dei corsi di formazione autorizzati e/o finanziati opera fino all'adozione di formale autorizzazione alla ripresa delle attività in presenza;

### **PREMESSO CHE**

– a seguito dell'approvazione dei DPCM 4 e 8 marzo 2020 sono state adottate misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19 tra le quali la sospensione delle attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza, tra gli altri, dei corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati;

– con gli stessi provvedimenti, per tutto il periodo emergenziale, è permessa l'erogazione di attività formative a distanza in sostituzione di quelle in aula;

### **CONSIDERATO CHE**

– con il DPCM del 10 aprile 2020, quali misure di contenimento del contagio, sono state sospese su tutto il territorio nazionale le attività produttive industriali e commerciali con l'eccezione di quelle indicate nell'Allegato 3 dello stesso decreto;

– per le attività produttive sospese con il predetto decreto è consentito proseguire le loro attività se organizzate in modalità a distanza o lavora agile;

### **RILEVATO ALTRESI' CHE**

– il decreto-legge n. 18/2020 ha stabilito che “I datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale "emergenza COVID-19", per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020.”;

– ai sensi dell'art. 42, comma 5, lettera g) del d.lgs. 81/2015 è data “la possibilità di prolungare il periodo di apprendistato in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del lavoro, di durata superiore a trenta giorni”.

– tra le cause di sospensione involontaria del lavoro rientra anche la concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale "emergenza COVID-19”;

– ai sensi dell'art. 2, comma 4, del d.lgs. 148/2015 e smi, alla ripresa dell'attività lavorativa a seguito di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro, il periodo di apprendistato è prorogato in misura equivalente all'ammontare delle ore di integrazione salariale fruita;

**VALUTATA L'ESIGENZA** di adottare disposizioni che forniscano, alle imprese e agli operatori dell'offerta formativa pubblica per l'apprendistato professionalizzante, come disciplinata dall'art. 13 del regolamento regionale n. 7/2017, termini e modalità per erogare a distanza la formazione per l'acquisizione delle competenze di base e trasversali;

**ATTESO CHE**

– il ricorso alla modalità di formazione a distanza è consentito per l'erogazione della formazione esterna sulle competenze di base e trasversali al fine di permettere gli adempimenti formativi previsti dalla disciplina statale e regionale vigente;

– ai fini del raggiungimento del monte ore previsto per ogni singolo apprendista, la piattaforma utilizzata deve assicurare il tracciamento online della presenza del docente e degli allievi e, nel contempo, il datore di lavoro deve assicurare che l'apprendista sia in possesso di mezzi idonei per fruire della formazione a distanza;

– sono esclusi dalla formazione a distanza gli apprendisti dipendenti di imprese che hanno sospeso o ridotto l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 per i quali le stesse imprese hanno presentato domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario;

**DATO ATTO** che le modalità di erogazione e registrazione delle attività a distanza decorrono dalla data di approvazione del presente provvedimento e che le disposizioni ivi contenute potranno essere suscettibili di modifica/integrazione in relazione all'evolversi dell'emergenza sanitaria in corso e agli eventuali ulteriori provvedimenti nazionali e regionali che saranno adottati;

**RITENUTO NECESSARIO** sulla base di quanto sopra esposto, approvare *“Disposizioni per l'utilizzo della formazione a distanza per l'erogazione dell'offerta formativa pubblica per l'apprendistato professionalizzante di cui all'art. 13 del regolamento regionale n. 7/2017.”* di cui all'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Tutto ciò premesso che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto

**DETERMINA**

Di approvare *“Disposizioni per l'utilizzo della formazione a distanza per l'erogazione dell'offerta formativa pubblica per l'apprendistato professionalizzante di cui all'art. 13 del regolamento regionale n. 7/2017.”* di cui all'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso con le modalità e nei tempi previsti dalla normativa vigente.

La presente determinazione ed i suoi allegati sono pubblicati ai sensi dell'art. 32, della legge 18 giugno 2009, n. 69, sul sito istituzionale della Regione Lazio, [http://www.regione.lazio.it/rl\\_lavoro/](http://www.regione.lazio.it/rl_lavoro/)

LA DIRETTRICE  
Avv. Elisabetta Longo

## Allegato A

### **DISPOSIZIONI PER L'UTILIZZO DELLA FORMAZIONE A DISTANZA PER L'EROGAZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA PER L'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE DI CUI ALL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO REGIONALE 7/2017**

#### Premessa

A seguito dell'approvazione dei DPCM 4 e 8 marzo 2020 sono state adottate misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19 tra le quali la sospensione delle attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza, tra gli altri, dei corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati.

Con gli stessi provvedimenti, per tutto il periodo emergenziale, è permessa l'erogazione di attività formative a distanza in sostituzione di quelle in aula.

Con il DPCM del 10 aprile 2020, quali misure di contenimento del contagio, sono state sospese su tutto il territorio nazionale le attività produttive industriali e commerciali con l'eccezione di quelle indicate nell'Allegato 3 del decreto medesimo. Per le attività produttive sospese è consentito proseguire l'attività se organizzate in modalità a distanza o lavora agile.

I datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020. Tali disposizioni si applicano anche agli apprendisti assunti con contratto di apprendistato professionalizzante. Alla ripresa dell'attività lavorativa, a seguito di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro, il periodo di apprendistato può essere prorogato in misura equivalente all'ammontare delle ore di integrazione salariale fruita (art. 2, co. 1 e 4, d.lgs. 148/2015 e smi).

Pertanto, gli apprendisti dipendenti di imprese che hanno sospeso o ridotto l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 per i quali le stesse imprese hanno presentato domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario, possono fruire della formazione esterna erogata a distanza soltanto al termine della sospensione dei relativi contratti.

Le disposizioni oggetto del presente atto potranno essere suscettibili di modifica/integrazione, in relazione all'evolversi dell'emergenza sanitaria in corso e agli eventuali ulteriori provvedimenti nazionali e regionali che saranno adottati.



## 1. Modalità di erogazione della formazione a distanza

Ai fini delle presenti disposizioni, per formazione a distanza (FaD) si intende un'attività di insegnamento/apprendimento caratterizzata dall'utilizzo di idonee piattaforme in modalità sincrona (aule virtuali, videoconferenze) che assicurino l'interazione on line tra docenti e allievi.

La sincronicità della partecipazione deve prevedere il collegamento dei discenti agli orari prestabiliti dal calendario formativo e garantire un elevato grado di interazione tra il docente e i discenti i quali devono poter richiedere di intervenire nelle sessioni e scambiare opinioni ed esperienze.

Inoltre, si incoraggiano gli enti a procedere periodicamente a valutazioni/verifiche del livello di apprendimento raggiunto, in modo da intervenire precocemente su eventuali difficoltà e carenze.

Per le attività formative erogate in modalità sincrona è richiesto:

- che la piattaforma tecnologica individuata garantisca l'autenticazione e il tracciamento in maniera univoca della presenza di docenti e discenti, la durata delle singole connessioni e la conseguente produzione di specifici report;
- che i corsi siano ispezionabili da remoto e che venga tenuto il registro delle presenze on-line.

## 2. Prenotazione e avvio delle attività formative erogate in FaD

L'offerta formativa pubblica esterna della Regione Lazio, erogata anche in modalità FaD, è prenotabile dalle imprese attraverso il sistema informativo S.App.2 (<https://sapp2.formalazio.it/sapp>)

I datori di lavoro che prenotano la formazione esterna erogata in modalità FaD devono assicurare che i propri apprendisti siano in possesso di mezzi idonei per fruire di detta formazione.

Nei due giorni che precedono l'avvio delle attività formative in FaD, gli enti di formazione trasmettono alla Città Metropolitana di Roma Capitale/Provincia competente per territorio la comunicazione di avvio attività allegando alla stessa:

- elenco degli apprendisti risultanti dal registro scaricato dal S.App.2;
- calendario delle lezioni FaD e i docenti impegnati tenendo presente che le sessioni formative giornaliere non potranno superare la durata massima di 4 ore;
- l'indicazione del web link ed eventuali credenziali per poter accedere da remoto alla classe virtuale da parte dell'Ufficio regionale/provinciale/Città Metropolitana responsabile dei controlli. Laddove l'accesso fosse tramite invito, deve essere inviata apposita e-mail agli indirizzi dei funzionari regionali/provinciali referenti per l'apertura corsi.

Per le attività formative erogate nei territori delle province di Viterbo e Latina la comunicazione di avvio attività dovrà essere trasmessa alla Direzione regionale competente in materia di lavoro.

Per le attività formative erogate nei rispettivi territori la comunicazione di avvio attività dovrà essere trasmessa ai seguenti indirizzi pec:

- per la Città Metropolitana di Roma Capitale: [lavoroformazione@pec.cittametropolitanaroma.gov.it](mailto:lavoroformazione@pec.cittametropolitanaroma.gov.it)
- per le Province di Viterbo e Latina: [lavoro@regione.lazio.legalmail.it](mailto:lavoro@regione.lazio.legalmail.it)
- per la Provincia di Frosinone: [attuazioneinterventiformazione@regione.lazio.legalmail.it](mailto:attuazioneinterventiformazione@regione.lazio.legalmail.it)

- per la Provincia di Rieti: [barberi.provinciarieti@pec.it](mailto:barberi.provinciarieti@pec.it)

### **3. Registrazione dell'attività formativa erogata in modalità FaD**

Le attività erogate in modalità FAD dovranno essere documentate, come le attività in aula, attraverso il *"Registro presenze allievi"* scaricato dal sistema informativo S.App.2, che dovrà essere debitamente compilato e certificato da parte del docente o dal e-tutor, se presente.

Sul Registro, tenuto dal docente o dal e-tutor, in corrispondenza del nominativo dei partecipanti collegati in maniera stabile per tutta la durata della sessione, nel campo *"Firma dell'allievo"* dovrà essere rilevata la presenza degli allievi, con la seguente dicitura *"collegato via ..., con utenza..."*.

Ai fini della rilevazione degli orari di connessione e disconnessione degli allievi si consiglia di utilizzare il modello "B", *"Registro formativo delle presenze on line"*, approvato con D.G.R. n. 185 del 16 aprile 2020 al quale dovranno essere obbligatoriamente allegate le stampe dei report automatici prodotti da piattaforme idonee a garantire il rilevamento delle presenze da parte dei discenti.

Eventuali modifiche del calendario formativo dovranno essere comunicate agli indirizzi pec di cui al punto 2.

A conclusione dell'edizione, l'ente deve registrare su S.App.2 le ore di presenza effettuate da ciascun apprendista e chiudere l'edizione attraverso l'apposito comando.

### **4. Completamento delle edizioni interrotte per effetto delle disposizioni COVID-19**

Gli enti di formazione che hanno dovuto interrompere le attività formative avviate per effetto delle misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19 possono completare le predette attività in modalità FaD.

Gli enti interessati comunicano tale volontà agli indirizzi pec di cui al punto 2 allegando il calendario delle sessioni formative residue.

La Regione provvede a rimuovere eventuali "blocchi" intervenuti sul sistema S.App.2 in relazione agli enti di formazione che non hanno "avviato" le edizioni pubblicate nel periodo di interruzione delle attività formative.

### **5. Norme di rinvio**

Per quanto non disciplinato dal presente atto si rinvia all'avviso pubblico di cui alla determinazione B05361 del 10 agosto 2012 nonché alle *Linee guida per gli enti di formazione per l'erogazione della formazione esterna* e alla *Guida per la presentazione delle domande di rimborso* scaricabili dai link: [http://www.regione.lazio.it/rl\\_lavoro/?vw=documentazioneDettaglio&id=8311](http://www.regione.lazio.it/rl_lavoro/?vw=documentazioneDettaglio&id=8311)  
<https://sapp2.formalazio.it/sapp>